

Ord. n. 109

Ordinanza di limitazione dell'uso di strumenti pirotecnici (fuochi d'artificio, botti e simili) in alcune zone della città dal giorno 24 Dicembre 2015 al giorno 06 Gennaio 2016.

## IL SINDACO

Vista la Nota della Questura di L'Aquila, in atti al n. 46649 di prot. del 21.12.2105, con la quale si invitano i Corpi di Polizia Locale ad intensificare i servizi di controllo coordinato del territorio in occasione delle Festività di Natale e Capodanno;

Considerato che è diffusa, in Italia, la consuetudine di celebrare le Festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato,

consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;

Considerato che esiste un oggettivo pericolo, causato anche dallo scoppio di petardi, per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, i quali potrebbero provocare situazioni di disagio alle persone, soprattutto se le stesse si trovano ricoverate in strutture ospedaliere ed agli animali, in particolare, visto il loro rilevante numero, a quelli accolti presso il canile Comunale "Code Felici" ubicato in Strada comunale della Cona, Località Acetone, Sulmona; Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella Città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza al fine di limitare rumori molesti in alcune zone della Città; Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall' art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 a mezzo pec all' indirizzo:

sicurezza.prefaq@pec.interno.it;

Dato atto che la Prefettura di L'Aquila, con nota acquisita agli atti di questo Comune al n. 47343 di prot. del 23/12/2015, ha comunicato quanto segue: "di non avere osservazioni da formulare in merito all'adottando provvedimento";

Visto l'art. 7 bis del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, il divieto di utilizzo dei petardi , botti ed artifici pirotecnici di ogni genere dal giorno 24 Dicembre 2015 al giorno 06 Gennaio 2016 a distanza inferiore di:

- 500 metri dal canile comunale "Code Felici" ubicato in Strada comunale della Cona, Località Acetone, Sulmona;
- 2. 100 metri dall' Ospedale Civile SS Annunziata ubicato in Viale Mazzini, Sulmona;
- 3. 100 metri dalla Clinica San Raffaele ubicata in Viale dell'Agricoltura, 1, Sulmona.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell' art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come integrato dal D. L. 31.03.2003 n. 50 convertito con Legge 20.05.2003 n. 16, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Tutte le disposizioni eventualmente in contrasto od incompatibili con la presente ordinanza sono

abrogate.



Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sulmona, nonché nei consueti modi di diffusione.

## **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio oltre che ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a partire sempre dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, lì

23-12-2015

Dott. Giuseppe RAWALL

